

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONA, ENTI
PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE
ASSOCIAZIONI***

Adottato con deliberazione consiliare del 19 aprile 1991 n° 44 e modificato con deliberazioni consiliari n. 104 del 23 dicembre 1996 e n. 7 del 10 marzo 2003

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG.	3
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI	"	3
ART. 3 - TIPI DI BENEFICI	"	3
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	PAG.	4
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'	"	4
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE OD ATTIVITÀ'	"	4
,ART. 7 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	"	5
ART. 8 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	PAG.	7
ART. 9 - MODALITÀ' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME	PAG.	7
ART. 9 BIS - IL PATROCINIO	"	7
ART. 10 - INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO.	PAG.	8
ART. 10 BIS - BORSE DI STUDIO		9
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.	PAG.	9

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n° 241, il presente Regolamento stabilisce i criteri. e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione di benefici di cui all' art. 1, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

a) NEL CASO DI PERSONE:

1. versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
2. pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
3. coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;
4. coloro che stiano per regolarizzare la loro posizione rispetto alle norme vigenti.

b) NEL CASO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI:

1. abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, assistenziali, volontariato, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro a livello mandamentale, provinciale e/o regionale la cui attività abbia riflessi morali nel Comune di Cervignano del Friuli, privilegiando enti, privati ed associazioni aventi attività a carattere continuativo;
2. perseguono finalità di significato morale particolare quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a persone o popolazioni in particolari condizioni di indigenza, di sottosviluppo, colpite da eventi bellici e calamitosi siano essi in Italia che all'estero.

ART. 3

TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, assumendo anche direttamente una parte delle spese e degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- b) sussidi e ausili, concedendo direttamente generi, attrezzature, effetti personali, ecc. acquistati direttamente dal Comune;
- c) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute. Spetta alla Giunta Municipale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere in base agli articoli seguenti.

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui precedente articolo 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, ecc.;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa;
- d) esame della situazione familiare e degli obbligati per legge al mantenimento in base al vigente Codice Civile;
- e) esame della situazione patrimoniale;
- f) esame stato di indigenza di cui all'art. 5 della Legge 407/90, previo riconoscimento dello stato di "indigenza" deliberato dalla Giunta Comunale.

Sono possibili, tramite l'Assistenza Sociale, ricerche mirate su utenti "a rischio" presenti nel territorio comunale al fine di stimolare la domanda con un'adeguata informazione onde consentire all'organo deliberante l'eventuale erogazione di sussidi, nel rispetto del presente Regolamento.

ART.5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ'

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità di pubblica utilità che la stessa tende a perseguire;
2. esame dell'eventuale tipo di livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (prescolastica, scolastica, anziani), ecc.;
3. esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1. e 2., sia alla possibilità o meno di autofinanziamento.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE OD ATTIVITÀ'

Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongano in essere attività di carattere culturale, sociale, assistenziale, di solidarietà, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente articolo 5 ed inoltre:

1. esame dell'attività svolta negli anni precedenti la richiesta di contributo (relazione dell'attività svolta e, qualora disponibile, l'ultimo Conto Consuntivo);
2. esame dello Statuto dell'Ente o dell'Associazione;
3. criteri di cui ai punti 1. e 2. sono discrezionali.

Si tenderà a favorire nella concessione dei benefici economici quegli Enti che nella programmazione annuale inseriscano attività specifiche rivolte alla fascia dei giovani o degli anziani, da svolgersi in collaborazione con gli assessorati competenti.

Possono ricevere contributi anche gruppi e/o Associazioni, con sede in Cervignano del Friuli oppure operanti a Cervignano, che dispongano di atto costitutivo che perseguano attività e finalità di promozione economica e culturale di Cervignano senza scopo di lucro, le cui iniziative abbiano avuto il patrocinio del Comune.

ART. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e, ove ritenuto necessario, l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, se ci sono familiari per legge obbligati al mantenimento in base ai vigente codice civile, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto dalla Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale

Mensilmente il Sindaco o un suo delegato riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell' art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, dal programma di attività e da relazione finanziaria relativo all'anno. Del beneficio ricevuto dovrà essere data giustificazione a mezzo di dichiarazione rilasciata dal Presidente o legale rappresentante con la quale dichiara che il finanziamento è stato utilizzato per lo scopo per cui è stato concesso. La Giunta potrà richiedere, se ritenuta necessaria, ulteriore documentazione.

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziamento nel quale risultino le spese che il richiedente prevede

di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dei componenti dell'Ente od Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso, dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire essenzialmente attraverso l'assegnazione dei contributi finanziari e/o la concessione dell'uso di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dei budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione entro il 31 agosto di ogni anno i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

Le istanze pervenute sono assegnate al Settore competente che provvederà a far integrare le domande incomplete.

Le istanze istruite in regola con i requisiti richiesti alle norme del presente regolamento sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta Comunale con un prospetto riepilogativo per ciascuna finalità d'intervento.

La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

La Giunta Comunale decide anche sulle esclusioni dal riparto e ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al Settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche, autorizzando eventuali correzioni od integrazioni della documentazione.

Il Settore competente predisponde, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui all'articolo precedente, lo schema della deliberazione da adottare alla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.

Nella deliberazione sono inoltre indicati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

ART. 9

MODALITÀ' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME

Una volta presentate le domande ai sensi del presente Regolamento, il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti art. 4 - 5 - 6, fornendo altresì tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata alla Commissione competente che esprimerà un parere per il conseguente esame.

La Giunta Comunale, sulla base degli atti istruttori, delibera in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente, una volta resa esecutiva la deliberazione di assegnazione.

Le domande potranno essere favorevolmente accolte avuto riguardo alle risorse e disponibilità finanziarie del Comune.

ART. 9 BIS

IL PATROCINIO

Il Comune può concedere il suo patrocinio a manifestazioni di particolare rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzata nell'ambito comunale da privati o associazioni. Per patrocinio si intende il formale riconoscimento del valore della manifestazione nell'interesse della cittadinanza, con la facoltà del patrocinato di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione patrocinata.

Il Comune può anche concedere per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non rientranti negli scopi istituzionali ma che comunque suscitano particolari interessi nella comunità, vantaggi economici consistenti in erogazioni di contributi speciali in numerario o in riduzione o esenzione dal pagamento delle tariffe per l'uso dei beni comunali. L'Amministrazione comunale può anche autorizzare l'intervento del personale comunale per l'organizzazione della manifestazione che hanno ottenuto il patrocinio.

Il patrocinio e l'eventuale godimento di benefici economici vanno formalizzati con apposito atto giuntale istruito dal Settore che cura la materia oggetto della manifestazione.

ART. 10

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO.

Sono esercitate dal Comune le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, così come previsto dall'art. 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n.10.

Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nel Comune di Cervignano e le istituzioni scolastiche presenti nel Comune.

I criteri per la concessione dei sussidi individuali (criteri concernenti la valutazione delle condizioni reddituali, familiari, personali, scolastiche dei richiedenti) sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale - sentita la Commissione contributi e visti i fondi disponibili in bilancio - in applicazione dei criteri generali di seguito indicati.

Gli interventi di carattere individuale sono suddivisi per livello di scuola e sono graduati in base a fasce di reddito familiare per la scuola dell'obbligo e in base a fasce ottenute considerando sia il reddito sia il merito scolastico per la scuola superiore.

I contributi sono concessi in proporzione al numero delle domande presentate e accolte.

Non sono ammessi alla concessione dei sussidi individuali gli studenti il cui nucleo familiare risulti titolare, nell'anno cui si riferisce l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, di un

reddito complessivo (imponibile ai fini IRPEF) superiore al limite disposto annualmente dalla Giunta, limite elevabile di una determinata somma per ciascun componente il nucleo familiare oltre allo studente destinatario del beneficio e al genitore (o a colui che esercita la patria potestà).

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la sua famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

Per reddito complessivo del nucleo familiare si intende quello risultante dalla somma dei redditi imponibili (ai fini IRPEF) di tutti i componenti il nucleo familiare. I redditi derivanti alla famiglia dal coniuge separato legalmente o divorziato a titolo di assegno alimentare e/o contributivo per il mantenimento dei figli concorrono alla determinazione del reddito familiare.

Limitatamente alle scuole dell'obbligo possono essere ammessi alla fruizione dei benefici anche gli studenti che non abbiano conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico precedente. Per quanto riguarda le scuole superiori, fermo restando il requisito del reddito, non possono accedere ai contributi coloro che non abbiano conseguito, l'anno precedente, una votazione minima - tenuto eventualmente conto di situazioni di debito formativo - prefissata (la media verrà calcolata con l'esclusione del voto di condotta e di religione). In deroga a ciò, possono, comunque, essere ammesse al contributo anche le domande degli studenti che non abbiano conseguito la votazione minima richiesta, bensì una media di poco inferiore, purché il genitore (o chi esercita la patria potestà) presenti un'autocertificazione che attesti che il profitto è stato negativamente influenzato da gravi ed oggettive situazioni di difficoltà familiare, di adattamento ambientale, es. nel caso di studenti stranieri, o dalle particolari condizioni di salute dello studente (situazioni e condizioni documentabili e certificabili in caso di eventuale richiesta di verifica).

Limitatamente alle scuole dell'obbligo non possono essere accolte le istanze dei richiedenti che, all'atto della presentazione delle domande, dichiarino di aver inoltrato o che intendono presentare istanza di contributo ad altro Ente e/o organismo pubblico e/o privato per lo stesso studente, per le medesime finalità e per lo stesso anno scolastico.

ART. 10 bis

BORSE DI STUDIO

Annualmente la Giunta comunale potrà, in base alle disponibilità di bilancio, istituire una o più borse di studio per gli studenti delle scuole superiori residenti nel Comune. Il requisito di ammissione delle istanze sarà esclusivamente quello dell'eccellenza dei risultati scolastici a prescindere dal reddito familiare. La votazione richiesta sarà individuata dalla Giunta.

Il contributo di cui al presente articolo sarà cumulabile con le erogazioni di cui al precedente articolo 10.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria.